
REGOLAMENTO
DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA
EX D.LGS. N. 231

ASSOCIAZIONE GRUPPO OASI APS

PREMESSA

Il D.Lgs n. 231/2001 (di seguito anche 'Decreto') sulla responsabilità amministrativa degli enti per illeciti amministrativi dipendenti da reato, prevede, tra le altre cose, l'istituzione di un Organismo di vigilanza (in seguito anche "OdV"), incaricato di vigilare sul funzionamento, sull'efficacia e sull'osservanza del Modello di Organizzazione e di Gestione idoneo a prevenire i reati identificati dal Decreto stesso, nonché di curarne il costante e tempestivo aggiornamento.

Il presente documento ha lo scopo, quindi di illustrare, nel rispetto di quanto previsto dal Modello, le norme di funzionamento dell'Organismo istituito dall'Associazione Gruppo Oasi APS, e l'approccio metodologico che il medesimo adotterà nell'esecuzione dei compiti attribuitigli dal Consiglio direttivo.

Articolo 1 - Scopo e ambito di applicazione

Gruppo Oasi APS ha istituito un Organismo con funzioni di vigilanza e controllo per presidiare il funzionamento, l'efficacia, l'adeguatezza e l'osservanza del Modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito "il Modello 231/2001").

L'Organismo viene nominato allo scopo di prevenire i reati dai quali può derivare la responsabilità amministrativa degli enti, in applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 231/2001 "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300" (di seguito il "D.Lgs. 231/2001").

Nell'esercizio delle sue funzioni, l'Organismo si impronta a principi di autonomia ed indipendenza.

Con il presente documento l'Organismo di Vigilanza viene ad auto-regolamentare il proprio funzionamento, tenuto conto della composizione monocratica adottata dall'Associazione in ragione della quale non viene stabilita alcuna disposizione di funzionamento tipica della composizione collegiale (maggioranze per le deliberazioni, criteri di voto, convocazione, etc.).

Il componente dell'OdV resta in carica per un periodo di tre esercizi, e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica ed è rieleggibile.

Le funzioni di componente dell'OdV non sono in alcuna misura delegabili.

Di ogni riunione viene redatto processo verbale. I verbali sono conservati in apposito registro, a cura dell'Organismo stesso.

Articolo 2 - Funzione e compiti dell'Organismo di Vigilanza

All'OdV è affidato il compito di vigilare:

- sull'effettività e sull'osservanza del Modello da parte degli Organi sociali, dei dipendenti, dei Consulenti e dei terzi nella misura in cui è richiesta a ciascuno di loro;

- sull'efficacia e adeguatezza del Modello in relazione alla struttura aziendale ed alla effettiva capacità di prevenire la commissione dei reati di cui al D.Lgs. n. 231/2001.

All'Organismo di Vigilanza sono assegnati i seguenti compiti

- assicurare il periodico aggiornamento dell'analisi delle attività sensibili, quando necessario;
- rilevare gli eventuali scostamenti comportamentali da quelli prescritti, che dovessero emergere dalle attività di verifica, dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni;
- informare tempestivamente il Consiglio direttivo, per gli opportuni provvedimenti, in merito alle violazioni accertate del Modello 231/2001 che possano comportare l'insorgere di una responsabilità in capo all'ente;
- collaborare alle iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione dei contenuti del Modello 231/2001;
- predisporre un efficace sistema di comunicazione interna per consentire la trasmissione di notizie rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/2001, garantendo la tutela e la riservatezza del segnalante;
- riferire periodicamente al Consiglio direttivo circa lo stato di attuazione e di operatività del Modello.

Per lo svolgimento dei compiti sopra elencati, all'Organismo è data la possibilità di:

- accedere ad informazioni, documenti e/o dati, ritenuti necessari presso qualsiasi struttura aziendale;
- promuovere l'attivazione di eventuali procedimenti disciplinari e proporre le eventuali sanzioni previste dal sistema disciplinare dell'Associazione.

L'Organismo di Vigilanza può inoltre ricorrere a consulenti esterni nei casi in cui ciò si renda necessario per l'espletamento delle attività di verifica e controllo ovvero di aggiornamento del Modello 231/2001.

Articolo 3 - Pianificazione delle attività

Nell'ambito delle funzioni indicate l'OdV definisce la pianificazione delle proprie attività ed in totale autonomia individua i criteri di selezione ed i programmi di verifica delle operazioni e/o dei processi da analizzare. Tale pianificazione viene documentata da apposito verbale. In presenza di figure professionali esterne a cui l'OdV può ricorrere, sarà cura dell'Organismo comunicare la natura, gli obiettivi e le metodologie di verifica da utilizzare per svolgere il mandato loro attribuito dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 4 - Informazione degli organi sociali

L'Organismo di vigilanza trasmette annualmente al Consiglio direttivo il piano nel quale sono definite e programmate le attività di verifica e controllo.

L'Organismo di Vigilanza riferisce annualmente al Consiglio direttivo dell'Associazione, presentando una relazione contenente la valutazione di sintesi circa l'adeguatezza del Modello adottato. Tale relazione indica le attività svolte (aggiornamento Modello, verifiche della corretta attuazione, ecc.) e i relativi risultati.

Articolo 5 - Informazioni verso l'Organismo

Al fine di poter esercitare al meglio le proprie funzioni l'Organismo è destinatario di qualsiasi informazione, documentazione, comunicazione attinente l'attuazione del Modello che possa essere utile alla prevenzione dei reati. A tale scopo viene istituita apposita casella di posta elettronica a cui indirizzare i Flussi all'Organismo.

Articolo 6 - Utilizzo delle Risorse finanziarie

L'Organismo di Vigilanza nell'esercizio dei propri compiti e nei limiti delle risorse finanziarie attribuite, può avvalersi dell'operato di consulenti esterni. Ad esso viene assegnato uno specifico budget di spesa.

Articolo 7 - Obblighi di riservatezza

L'Organismo di Vigilanza assicura la riservatezza delle informazioni di cui viene in possesso, in particolare se relative alle segnalazioni che allo stesso dovesse pervenire in ordine a presunte violazioni del Modello 231/2001. In ogni caso, ogni informazione in possesso dell'Organismo viene gestita in conformità con la legislazione vigente in materia.

L'inosservanza dei suddetti obblighi è motivo di revoca dalla carica di membro dell'Organismo di Vigilanza.

Articolo 8 - Modifiche del Regolamento

Eventuali modifiche al presente Regolamento possono essere apportate unicamente dall'Organismo e comunicate al Consiglio direttivo dell'Associazione.